

## I coobbligati

# Le rate bloccano la prescrizione per altri debitori

La pendenza di una procedura di rateazione nei confronti di uno dei debitori sospende i termini di prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori. Lo schema di decreto completa il set delle nuove regole in materia di recupero nei riguardi dei coobbligati (ad esempio, soci di società di persone per i debiti della società), sia paritetici che dipendenti, introdotte con la riforma dello Statuto del contribuente, in vigore dal 18 gennaio scorso.

Nella disciplina antecedente la riforma, secondo l'orientamento di Cassazione era sufficiente che l'atto impositivo fosse inviato nei termini di decadenza solo nei riguardi di uno dei coobbligati. Gli altri potevano essere raggiunti dagli atti di recupero forzato nei più ampi termini prescrizionali (10 anni). L'articolo 7-sexies dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) ha, invece, stabilito che gli effetti della notifica degli atti tributari si producono solo nei riguardi dei destinatari degli stessi e non anche nei confronti dei coobbligati. Questo significa che il Fisco, se vorrà aggredire tutti i condebitori, dovrà notificare gli atti (cartelle o accertamenti esecutivi) negli ordinari termini decadenziali, alla totalità dei soggetti interessati. In considerazione di tale mutato assetto legislativo, che richiede per l'appunto che il rispetto dei termini sia verificato individualmente nei confronti di ogni soggetto passivo, lo schema di decreto prevede che, qualora uno dei condebitori chiedo la dilazione all'agente della riscossione, il principio della sospensione dei termini prescrizionali operi nei confronti di tutti gli altri. Ove così non fosse, infatti, ben potrebbe accadere che il soggetto con rateazione in corso decada, dopo anni, dal piano di rientro e a quel punto Ader non sarebbe più in termini per agire ai danni degli altri. Della sospensione della prescrizione deve essere data notizia agli altri coobbligati.

L'altra modifica prevista nello schema di decreto conferma che ciascun coobbligato ha diritto di essere raggiunto dal proprio titolo esecutivo, poiché si prevede che quest'ultimo debba essere notificato al soggetto nei confronti del quale si procede.

—Lu. Lo.